

Il provvedimento disciplinare on line non viola la privacy

di Maria Giovanna Trombetta*

Non viola la privacy dare notizia, anche on-line, dell'esistenza di un provvedimento disciplinare. La conferma è nel Codice della Privacy: fra i dati divulgabili figurano anche i provvedimenti di sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.



- **Non viola la privacy dare notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un professionista iscritto all'Albo.** Gli Ordini professionali possono affiggere nell'Albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on-line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e possono darne comunicazione alle amministrazioni pubbliche o ai privati che lo richiedano.

Gli Albi sono infatti destinati, per loro stessa

natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità; la conoscibilità dei provvedimenti disciplinari si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico (gli Ordini sono enti di diritto pubblico), **anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all'Albo**, connessi a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, motivi sui quali non può ritenersi prevalente l'interesse alla riservatezza del singolo professionista.

I principi, già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti, sono stati ribaditi nei pareri resi al Consiglio Nazionale degli ingegneri e ad un Consiglio Notarile provinciale. I due enti si erano rivolti al Garante per ottenere chiarimenti sulla divulgazione delle sanzioni disciplinari (in un caso la sanzione era stata diffusa in Internet) dopo che i loro iscritti ne avevano contestato la legittimità, lamentando anche possibili danni professionali.

Già nei provvedimenti riferiti alla professione forense e a quella di geometra, ma contenenti principi validi anche per altre professioni, **il Garante aveva ritenuto legittima la divulgazione del provvedimento** del Consiglio dell'Ordine che disponga la sospensione dalla professione e ciò a fini di tutela dei terzi.

In particolare aveva affermato che questa pubblicità, in linea di principio, riguarda i provvedimenti che implicano modifiche di status di iscritto all'albo, quale quello di sospensione dall'esercizio della professione. In questo quadro, pur non essendo configurabi-

le un dovere del Collegio di dare comunicazione dei provvedimenti di sospensione a soggetti diversi da quelli indicati nella normativa professionale, **è però possibile comunicare i medesimi provvedimenti ad altri soggetti pubblici, sempre che ciò risulti necessario per svolgere precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate.**

La legge sulla privacy permette, infatti, ad un soggetto pubblico di comunicare dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando, come nel caso in esame, manchi una previsione di legge o di regolamento che lo autorizzi, ma la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle predette funzioni (art. 27).

Per quanto riguarda i privati, non essendo possibile comunicare o diffondere nei loro confronti i dati quando manchi una precisa previsione normativa, la conoscibilità dei provvedimenti è comunque **possibile se si esercitano i diritti riconosciuti dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.**

Questa impostazione è ora confermata dall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on-line, di dati inseriti nell'Albo professionale, può anche essere "menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

La disciplina sulla privacy non ha quindi modificato la *ratio* della normativa relativa agli Albi professionali che, per loro stessa natura, sono destinati ad un regime di pubblicità.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, inoltre, Ordini e collegi professionali, **su richiesta dell'iscritto, possono integrare i dati riportati sugli albi con ulteriori informazioni**, purché pertinenti all'attività svolta.

*Avvocato, Fnovi

PRIMO CENSIMENTO DELLE PEC



La Fnovi ha chiesto agli Ordini provinciali di fornire il numero di caselle di posta elettronica certificata che sono state attivate dai medici veterinari iscritti agli Albi. La Federazione esprime un cauto ottimismo per il grado di risposta registrato sul territorio e con questo spirito sta partecipando attivamente ai lavori di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione **per discutere sulle modalità di pubblicazione degli elenchi degli iscritti**, come previsto dalla Legge n. 2/2009. Il 29 novembre è scaduto il termine entro cui i professionisti avrebbero dovuto comunicare ai rispettivi Ordini e collegi il proprio indirizzo di PEC (art. 16, comma 7 L. 2/2009).

Gli Ordini veterinari condividono il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata la cui unica variabile è la sigla della Provincia. Ad esempio, per l'Ordine di Roma l'indirizzo è: ordinevet.rm@pec.fnovi.it.